

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 1° settembre 2009, n. 19076

Considerato

- che il consigliere relatore, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall'art. 380-bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

«La M. S.r.l., già O. S.r.l., propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che ha rigettato l'appello della società contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto contro una cartella esattoriale.

Gli intimati non si sono costituiti.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di Consiglio (art. 375, primo comma, n. 5, c.p.c.) ed accolto, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri, alla stregua delle considerazioni che seguono:

il giudice tributario ha rigettato l'eccezione di tardività della iscrizione a ruolo sul rilievo che la prima notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta a mani del legale rappresentante della società in un comune diverso dal domicilio fiscale della società, sarebbe invalida, di tal che i termini dovrebbero computarsi dalla successiva valida notifica dello stesso atto.

Con il primo motivo la società, sotto il profilo della violazione di legge e formulando il prescritto quesito di diritto, censura la sentenza assumendo la validità della notifica a mani del legale rappresentante, di una persona giuridica, ovunque effettuata.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che la notifica di un atto giudiziario ad una persona giuridica, ove venga eseguita a mani proprie del legale rappresentante, deve considerarsi validamente effettuata, in virtù sia del principio della validità della notifica a mani proprie del destinatario, fissato dall'art. 138 cod. proc. civ. in riferimento alle persone fisiche ma estensibile anche alle persone giuridiche, sia del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano, o ne realizzano esecutivamente le finalità (Cass. 4785/07) e che in ogni caso l'eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita direttamente a mani del legale rappresentante della società senza previo tentativo di notifica dell'atto presso la sede legale della società sarebbe sanata dalla circostanza che l'atto ha raggiunto lo scopo per essere stato consegnato al legale rappresentante della società (Cass. 2644/05).

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso»;

- che le parti non hanno presentato memorie;

- che il collegio condivide la proposta del relatore;

- che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata;

- che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della società;

- che appare equo disporre la compensazione delle spese, quanto ai gradi di merito, e condannare gli intimati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.700, di cui € 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna gli intimati in solido al pagamento di quelle del presente giudizio, liquidate in € 1.700, di cui € 1.500 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge